



*Prefettura di Belluno*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Fascicolo n.399/20

Belluno, data del protocollo

Al Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA di	BELLUNO
Ai Sig. SINDACI e COMMISSARI PREFETTIZI dei Comuni della Provincia di Belluno	LORO SEDI
Al Sig. Questore	BELLUNO
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri	BELLUNO
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	BELLUNO
Al Signor Presidente della Camera di Commercio di	TREVISO BELLUNO
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Pubblici	LORO SEDI
Al Signor Presidente Confindustria Belluno Dolomiti di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confcommercio-Ascom di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confartigianato di	BELLUNO
Al Signor Direttore APPIA di	BELLUNO
Al Signor Direttore Provinciale della Coldiretti di	BELLUNO
Al Signor Presidente Confagricoltura	BELLUNO
Al Signor Presidente Confcooperative	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CGIL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CISL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale UIL di	BELLUNO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.  
Indicazioni operative.



*Prefettura di Belluno*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, si forniscono alcune prime indicazioni applicative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, sulla base di quanto rappresentato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno.

Il citato DPCM ripropone le generali misure di informazione e prevenzione, già introdotte con precedenti provvedimenti e disciplina l'ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e detta disposizioni per le navi da crociera e le navi di bandiera estera.

**Attività produttive industriali e commerciali.**

L'art. 1, comma 1, lett. z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, indicate nell'allegato 1 al decreto stesso.

Al riguardo, si segnala che, nel citato allegato, nel novero delle attività consentite sono stati inseriti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, la cui apertura è altresì subordinata al rispetto delle ulteriori disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile u.s. (art. 1, lett. o).

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, raccomandando altresì l'applicazione delle misure di contenute nell'allegato 5.

L'art. 2 del decreto conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, modificabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Tra le attività produttive restano consentite:

- a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al cennato allegato 3, nonché delle **filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale**, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità ed essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art. 2, comma 3);
- b) attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art.2, comma 4);



# *Prefettura di Belluno*

## *Ufficio territoriale del Governo*

- c) l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);
- d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 2, comma 5);
- e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 2, comma 6).
- f) le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, **incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 2, comma 7).

Va precisato, inoltre, che in relazione alle attività di cui alle sopraindicate lettere a), e) ed f) l'operatore economico è tenuto a inviare la preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando quanto stabilito dalla precedente disciplina che, per le attività dei cui alla predetta lettera f), prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

Al riguardo, si fa presente che **le comunicazioni già inviate a questa Prefettura non debbono essere rinnovate.**

Si sottolinea, inoltre, che un **ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione** al Prefetto è stato introdotto dall'art. 2, comma 12, anche con **riferimento alle attività sospese**, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Al fine di agevolare la conoscenza, da parte delle imprese interessate, dei contenuti del DPCM questa Prefettura ha altresì predisposto l'unita comunicazione, che si allega in copia (all. 1), con preghiera di assicurarne la massima diffusione nei rispettivi ambiti di competenza con le modalità ritenute più opportune.

Tutte le informazioni sono altresì disponibili sul sito istituzionale di questo Ufficio [www.prefettura.it/belluno](http://www.prefettura.it/belluno)

### **Spostamenti**

Il decreto conferma le limitazioni agli spostamenti già previste dai precedenti DPCM vietando altresì ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.



*Prefettura di Belluno*  
*Ufficio territoriale del Governo*

L'art. 4 del provvedimento rimodula e precisa le misure, relative agli ingressi in Italia, già contenute nell'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 28 marzo u.s., rispetto alle quali, nel successivo art. 5, vengono introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

Con l'entrata in vigore del decreto in argomento cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 (art8, comma2) mentre restano valide le misure più restrittive adottate dalle Regioni.

Nel fare riserva di ulteriori indicazioni, si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

**IL PREFETTO**  
Cogode

AC/dp